

STATUTO DELLA

"FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A."

costituita ai sensi della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 20 agosto 2007 n.ro 22,

art. 4 comma 87

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA-DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina "FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.".

Articolo 2

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Trieste, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Trieste.

Articolo 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità di competenza dei soci.

Le attività di cui sopra potranno essere realizzate anche in regime di finanza di progetto ai sensi dell'art. 66 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 23 del 20 agosto 2007.

Ai sensi dell'art. 65 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 20 agosto 2007 N.ro 23, la Società su incarico della Giunta Regionale può svolgere le seguenti funzioni:

a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;

b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull'esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;

c) funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite alla Regione;

d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;

e) espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992.

2. La Società può gestire su mandato della Regione Friuli Venezia Giulia, anche fuori bilancio, fondi speciali ed essa affidati in regime di mandato dalla Regione stessa.

3. Ai sensi della L.R. Friuli Venezia Giulia n.ro 23/2007, art. 64, lettera d), la Società dovrà operare per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara.

4. La Società in via meramente strumentale al conseguimento del proprio oggetto e con esclusione delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni, può gestire fondi speciali ad essa affidati in regime di mandato nonchè compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemila-

sessanta).

Articolo 5

Domicilio

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa dichiarazione.

CAPITALE-AZIONI-STRUMENTI FINANZIARI

OBBLIGAZIONI-PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6

Capitale e azioni

1. La Società ha un capitale sociale di Euro 10.300.000,00 (diecimilionitrecentomila virgola zero zero) diviso in numero 10.300 (diecimilatrecento) azioni nominative del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero) ciascuna.

2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

3. la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA dovrà detenere per l'intera durata della Società la quota maggioritaria del capitale sociale;

4. La partecipazione alla Società in qualità di socio è riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale.

Articolo 7

Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

2. L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

3. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 8

Finanziamenti

1. I soci potranno effettuare alla Società finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 9

Limitazioni al trasferimento delle azioni

Prelazione e gradimento

1. Le azioni sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo.

2. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio giuridico - anche a titolo gratuito - quali: vendita, vendita in blocco, donazione, permuta, conferimento in società, o liquidazione delle società partecipanti, in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta, tramite la cessione della partecipazione di controllo nelle società partecipanti, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti quali pegni, usufrutto od altro, sulle azioni o diritti di opzione.

3. Per costituzione di diritti reali di garanzia si intende la costituzione in pegno delle azioni.

4. Ove indicato azioni, deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

5. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute.

6. Il socio interessato all'acquisto deve, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento

dell'offerta, confermare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

7. Il socio che non ha comunicato in termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

8. Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni.

9. Il trasferimento delle azioni non avrà tuttavia effetto nei confronti della Società ove non vi sia stata espressione di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata e presa nell'interesse esclusivo della Società.

10. L'eventuale diniego del gradimento dovrà pervenire al socio alienante entro 60 giorni dalla scadenza del termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione a mezzo lettera raccomandata a.r.. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione pervenga al socio alienante, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona ed alle condizioni indicate nella comunicazione.

11. La cessione dovrà avvenire in ogni caso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il diniego del gradimento, dovendosi in caso contrario ripetere la procedura di offerta in prelazione ai soci.

RECESSO

Articolo 10

Diritto di recesso

1. Hanno diritto di recedere - per tutte o parte delle loro azioni, come previsto dall'art.

2437 primo comma del C.C. - i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione, di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

h) ogni altra ipotesi che dovesse essere espressamente considerata dalla legge, tempo per tempo vigente causa di recesso.

Non dà luogo a recesso l'adozione di deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;

- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

Articolo 11

Termini e modalità di esercizio del recesso

1. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

2. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle gene-

ralità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. In tali ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

7. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12

Valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

1. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

2. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

3. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

4. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere copia a sue spese.

5. Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Articolo 13

Liquidazione delle azioni del socio recedente

1. Gli Amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

2. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

3. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta giorni, dal deposito dell'offerta.

4. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

5. Le azioni non optate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

6. In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo

c.c.

7. In assenza di utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

8. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 14

Unico socio

1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare - per l'iscrizione nel registro delle imprese - una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

2. Quando si costituisca o ricostituisca la pluralità dei soci, gli Amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

3. L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro di soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

5. I contratti della società con l'unico socio o le operazioni in favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

ASSEMBLEA

Articolo 15

Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i Consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile.

2. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Articolo 16

Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;

c. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo, statutariamente prevista, della

competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 17

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo.
2. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.
4. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura

della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

5. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci, amministratori e sindaci con lettera raccomandata A/R o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Articolo 18

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulta legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19

Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

2. In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 20

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza di legge.

Articolo 21

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 22

Norme per il computo quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa

disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 23

Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

1. La convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'assemblea.

2. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

3. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

4. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26

Composizione e nomina

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri.

2. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia nomina tre Consiglieri ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, tra i quali indica l'Amministratore delegato cui spettano i poteri determinati al successivo articolo 27 punto 3.

3. L'Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con la periodicità stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso almeno ogni 180 (centottanta) giorni in conformità al disposto del quinto comma dell'art. 2381 C.C.

4. Ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di numero tre Consiglieri e la Regione Friuli Venezia Giulia non sia socio unico, la nomina dei Consiglieri eccedenti i tre nominati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, avverrà da parte dell'Assemblea ordinaria nella quale avranno diritto di voto solo le azioni non intestate alla Regione Friuli Venezia Giulia.

5. Il compenso spettante ai Consiglieri è determinato dall'Assemblea.

6. Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 Codice Civile, non può essere nominato

amministratore e se nominato decade colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

7. Si applica la sospensione di diritto della carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15 comma 1 della stessa legge 19 marzo 1990 n. 55.

8. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emissione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di procedura penale.

9. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vicepresidente, ove nominato ovvero al Presidente del Collegio Sindacale.

10. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. **11.** Gli Amministratori sono rieleggibili.

12. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno degli amministratori di nomina della Regione Friuli Venezia Giulia, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. L'amministratore così cooptato rimane in carica sino a quando viene nominato da parte della Regione Friuli Venezia Giulia il nuovo amministratore.

13. Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal

Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prossima assemblea che provvede a nominare i nuovi amministratori di propria spettanza.

14. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti di sua competenza.

Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

15. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato venga a mancare la permanenza in carica della maggioranza degli Amministratori nominati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, cessa l'intero Consiglio d'Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica potranno compiere, collegialmente e con delibera maggioritaria, i soli atti di ordinaria amministrazione fino a che sia intervenuta l'accettazione di carica da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Articolo 27

Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

3. All'Amministratore delegato indicato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del punto 2 del superiore art. 26, sono affidati i seguenti poteri:

a) elaborare il piano strategico della società;

b) sovrintendere alla gestione della società a tal fine essendo autorizzato a compiere

tutte le operazioni di ordinaria amministrazione entro il limite di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zerozero) e, in via d'urgenza il potere di compiere operazioni di straordinaria amministrazione entro un limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero) dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. La soglia di Euro 1.000.000,00, di cui ai poteri sopra conferiti, si deve intendere riferita agli impegni assunti dalla società nei confronti di terzi e non alla operatività da parte dell'Amministratore delegato sui depositi e sui conti correnti della società, costituendo il pagamento e l'incasso semplice espressione finanziaria di un adempimento contrattuale (passivo o attivo) da cui è derivato il sorgere di un debito o di un credito, le soglie di operatività di cui sopra devono quindi essere intese come volte ad incidere solo sul potere di sottoscrizione del contratto, che costituisce il momento di assunzione dell'impegno (attivo o passivo) verso il terzo da parte della società, nel rispetto dei vincoli di azione e procedurali, mentre viene confermata la libera disponibilità per l'Amministratore Delegato di operare sui depositi e sui conti correnti della società per l'esecuzione dei pagamenti dovuti, in special modo in presenza di adempimenti di legge. L'amministratore potrà - assumere personale dipendente di qualsiasi grado ivi compresi quadri direttivi e dirigenti;

c) licenziare e risolvere rapporti di lavoro con personale dipendente e collaboratori, fatta eccezione per i dirigenti ed i quadri direttivi il cui licenziamento è riservato al Consiglio di Amministrazione;

d) sottoscrivere ogni atto connesso alla presentazione a terzi di offerte/proposte tecnico economiche, anche ai fini della partecipazione della società alle procedure pubbliche di selezione del contraente indette dalla Commissione Europea o da altri Enti, organismi ed organizzazioni dell'Unione Europea, ovvero da Amministrazioni pubbliche centrali o locali, enti pubblici in genere italiani ed esteri, concessionarie dello

Stato, enti e società private e comunque soggetti definiti aggiudicatari ai sensi della normativa pubblicistica pro tempore vigente, nonché dei contratti di Consorzio, gli atti di costituzione di associazione e raggruppamento, anche temporanei, d'impresa, convenendo tutte le relative clausole e condizioni;

e) sottoscrivere, senza limiti di importo, i contratti in esecuzione di rapporti convenzionali con la Regione Friuli Venezia Giulia;

f) nominare procuratori speciali nell'ambito dei poteri conferiti.

Articolo 28

Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente se questo non viene nominato dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio.

Articolo 29

Riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente se nominato, altrimenti dall'Amministratore Delegato.

2. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R o telegramma o telefax o posta elettronica, da spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma o telefax o posta elettronica da spediti a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

3. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore delegato o in assenza anche di questi dall'Amministratore più anziano di età.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

7. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 30

Compensi

1. Ai membri dell'Organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'articolo

2389 terzo comma c.c.

Articolo 31

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.
3. La rappresentanza legale e la firma sociale spetta altresì all'Amministratore Delegato, per gli atti e le operazioni eseguiti in forza della delega stessa.
4. La rappresentanza legale può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera a singoli propri componenti per determinate operazioni.
5. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

CONTROLLO

Articolo 32

Collegio Sindacale

1. Il controllo della gestione spetta al Collegio Sindacale.
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati a norma di legge.
3. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nomina, ai sensi dell'art. 2449 del C.C., due sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente.
4. L'Assemblea ordinaria, con deliberazione per la quale hanno diritto di voto soltanto le azioni non intestate alla Regione Friuli Venezia Giulia - qualora il capitale sociale

sia detenuto da una pluralità di soci - nomina un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

5. Nel caso in cui venga a mancare uno dei Sindaci effettivi nominati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, subentra il Sindaco supplente di nomina regionale che resta in carica sino alla nomina da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del nuovo Sindaco effettivo.

6. Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco effettivo di nomina regionale fino all'intervenuta nomina da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del sindaco effettivo con l'indicazione del Presidente del Collegio Sindacale.

7. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

8. Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990 n. 55.

9. Il Collegio Sindacale funziona a norma di legge.

Articolo 33

Controllo contabile

1. Il controllo legale dei conti è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro, od in alternativa da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro nominata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 34

Esercizio e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

2. Dagli utili risultanti dal bilancio verrà dedotta la quota destinata per legge alla riserva legale e, dopo che questa avrà raggiunto i limiti di legge, una quota corrispondente alla ventesima parte degli utili da destinare alla riserva statutaria fino a che questa non abbia raggiunto un ulteriore quinto del capitale sociale.

3. L'Assemblea che approva il bilancio determina la destinazione dell'utile residuo.

4. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

5. I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglIMENTO

Articolo 35

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, no-

minerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della Società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

VARIE

Articolo 36

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del C.C. e delle leggi speciali in materia.

F.TO GIORGIO SANTUZ
(L.S.) F.TO CAMILLO GIORDANO – NOTAIO